



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 602 del 18/07/2023

Oggetto: CORTE D'APPELLO DI TORINO
ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA BFF BANK AVVERSO LA SENTENZA N.
423/2022 DEL TRIBUNALE DI VERBANIA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



**REGIONE
PIEMONTE**

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Sogni Cristiana

Il Responsabile del procedimento: Primatesta Giuseppina

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 767 del 27.10.2020, con la quale l'ASL VCO si costituiva nel giudizio promosso da Banca FARMAFACTORING SPA – ora BFF BANK SPA – avanti il Tribunale di Verbania, per ottenere il pagamento di alcune fatture emesse da diversi fornitori della ASL VCO e dagli stessi cedute a Banca Farmafactoring, incaricando della difesa l'avv. Giuseppe BONANNO di Torino;

DATO ATTO - che il Giudice del Tribunale di Verbania emanava sentenza n. 423/2022, a definizione del giudizio R.G. 690/2020, respingendo tutte le domande di parte attrice, condannando la medesima anche alla refusione delle spese di lite;

PRESO ATTO - che, in data 03.05.2023, l'avv. BONANNO comunicava di aver ricevuto notifica da BFF BANK SPA di atto di citazione presso la Corte d'Appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Verbania n. 423/22, con udienza di comparizione fissata al 03.11.2023;

RITENUTO che sussistono i presupposti per resistere anche nel procedimento di secondo grado, attesa la infondatezza di alcune pretese sollevate in giudizio da BFF BANK SPA;

CONSIDERATO - che l'avv. Giuseppe BONANNO risulta inoltre inserito nell'elenco di avvocati civilisti, formato dalla AOU "Città della Salute e della Scienza" di Torino, in esito all'espletamento di apposita procedura di gara, a valenza regionale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale della medesima Azienda n. 503/2023 e recepito con Deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 373 del 05.05.2023;

- che la SOC Affari Generali Legali e Istituzionali, giusta propria nota prot. n. 43876/23 del 10.07.2023, anche per assicurare la continuità difensiva, ha provveduto a contattare l'avv. BONANNO onde verificarne la disponibilità ad assumere la difesa dell'Azienda, anche nel nuovo grado del giudizio, nel rispetto delle condizioni economiche previste dalla sopraccitata selezione;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- che l'avv. BONANNO, giusta comunicazione prot. d'arrivo n. 44004/23 in data 10.07.2023, accettava l'incarico dichiarando contestualmente l'inesistenza di situazioni ostative all'assunzione del medesimo, forniva estremi della propria polizza RC Professionale e preventivo di spesa calcolato in base a quanto previsto dalla sopraccitata selezione regionale ovvero utilizzando i parametri medi del D.M. 55/2014 ed applicando poi sul totale un ribasso; il tutto giungendo a proporre un preventivo pari a € 9.900,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA come per legge;

RAVVISATO per quanto sopra esposto, l'opportunità di conferire l'incarico all' Avv. Giuseppe BONANNO, con studio professionale in Torino, Via Assarotti n. 11, in forma congiunta e disgiunta con l'Avv. Margherita Valente Avvocato Dirigente della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali della ASL VCO;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1)** per tutte le motivazioni di cui in premessa, di costituirsi nel giudizio promosso da BBF BANK SPA, avanti la Corte d'Appello di Torino, avverso la sentenza n. 423/2023 emessa dal Tribunale di Verbania, a definizione del giudizio R.G. n. 690/2020;
- 2°)** di affidare all' Avv. Giuseppe BONANNO, con studio professionale in Torino – via Assarotti n. 11, in forma congiunta e disgiunta con l'Avv. Margherita VALENTE avvocato Dirigente della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali della ASL VCO il mandato difensivo e la costituzione nel giudizio de quo;
- 3°)** di dare atto che gli oneri legali conseguenti all'affidamento dell'incarico di cui al punto precedente, preventivamente complessivamente in € 9.900,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA come per legge, verranno imputati al Fondo Accantonamento 2.65.02.02 – Esercizio 2023;
- 4°)** di dare atto che l'incarico all'avv. BONANNO consistendo nella trattazione della singola controversia, rientra nella fattispecie del contratto d'opera professionale affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto escluso dall'obbligo di CIG, in quanto soggiace alle previsioni di cui all'art. 17 D.Lgs 50/16 (Contratti esclusi), giusta Delibera ANAC n. 907/18.